

Avviso pubblico 210311_0065 – ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ESOTICHE INVASIVE – COMUNE DI CARESANA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL "PIANO DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PERIFLUVIALE DEL FIUME SESIA E SVILUPPO DI UN PRIMO PROGETTO OPERATIVO DI INTERVENTI"

Codice identificativo di gara (CIG): 8647295593

Articolo 1 - Oggetto del capitolato

Oggetto del presente incarico sono interventi di contrasto al poligono del Giappone, esotica invasiva, mediante l'impianto di specie arboree autoctone (pioppi e salici) finalizzato alla ricostituzione di un habitat forestale ripariale.

Gli interventi di cui al presente Capitolato sono da eseguirsi nel Comune di Caresana (VC) su una superficie di 4,4 ha, ricadente su demanio idrico (fogli 10 e 4 – partita speciale acque).

Articolo 2 - Prezzi a base d'asta e ammontare del servizio

Il valore del servizio ammonta complessivamente a **€ 59.244,59**, come di seguito dettagliato per i singoli interventi:

INTERVENTO	IMPORTO
a) predisposizione dell'area alla messa a dimora di talee e astoni di salice e pioppo (sistemazione del terreno, trinciatura residui vegetali, rimozione di eventuali rifiuti, conferimento degli stessi al centro di raccolta ecc.)	€ 7.201,83
b) messa a dimora delle talee e astoni di latifoglie autoctone, comprensiva del risarcimento fallanze eccedenti il 10% nei tre anni successivi	€ 19.903,20
c) contrasto dei ricacci di poligono giapponese e manutenzione dell'impianto per i tre anni successivi	€ 32.139,56
TOTALE	€ 59.244,59

Le voci di costo sono state desunte dal "Prezzario di riferimento per i lavori pubblici" – Regione Piemonte 2020, con riferimento alla sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente" e sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste".

Articolo 3 - Requisiti minimi e dotazione degli operatori

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso delle adeguate abilitazioni qualora le macchine utilizzate lo richiedano, ai sensi del D. lgs 81/2008;

Gli operatori dovranno:

- disporre ed utilizzare dispositivi di protezione individuale previsti per legge in relazione ai rischi e alle macchine utilizzate;
- indossare idoneo giubbino ad alta visibilità con cartellino di riconoscimento;
- disporre ed utilizzare attrezzature e macchine adeguate, rispettose dei requisiti di sicurezza.

Il personale dell'operatore economico dovrà essere costantemente adeguato all'entità del servizio per numero e competenze.

La stazione appaltante potrà pretendere l'adeguamento dei mezzi e del personale impiegati nel servizio se questi non si dimostrassero adeguati.

L'operatore economico sarà in ogni caso responsabile dell'inosservanza delle prescrizioni di legge nei confronti del personale dipendente e del suo operato.

Il cantiere dovrà essere segnalato con cartellonistica a norma di legge e la viabilità nell'intorno dell'area dovrà essere chiusa al transito e presidiata.

Articolo 4 - Viabilità

Le condizioni operative sono tipiche di aree pianiziali; pertanto per evitare compattamenti del suolo e formazione di carreggiate dovranno tassativamente essere adottate tutte le cautele necessarie, in particolare usando mezzi di peso compatibile in modo da ripartire i carichi.

Gli automezzi usati per recarsi sul posto dovranno essere posteggiati unicamente ai bordi della viabilità carrozzabile, lasciando libero il passaggio agli altri mezzi in transito. La viabilità non dovrà essere impedita da depositi anche temporanei.

Articolo 5 - Operazioni d'impianto per l'imboschimento

L'attività comporta:

- a) predisposizione dell'area alla messa a dimora di talee e astoni di salice e pioppo (sistemazione del terreno, trinciatura residui vegetali, rimozione di eventuali rifiuti, conferimento degli stessi al centro di raccolta ecc.);
- b) tracciamento dello schema di impianto secondo le prescrizioni progettuali, in modo da poter effettuare cure colturali meccanizzate;

- c) scavo della buca per la messa a dimora delle piante, di dimensioni adeguate a quelle del materiale vivaistico;
- d) trasporto dei pioppi dal vivaio e delle talee di salice dalle aree di raccolta all'area di cantiere;
- e) messa a dimora a regola d'arte, sulle superfici di cui al punto a), di circa 2.680 piante, suddivise tra 1.540 astoni di pioppo bianco e nero (*Populus alba* e *P. nigra*) e 1.140 talee di salice bianco (*Salix alba*);
- f) concimazione localizzata con concime organico-minerale a lenta cessione o compost, micorrize, idroretentori e irrigazione con almeno 3 litri d'acqua per pianta;

Gli astoni di pioppo da utilizzare per l'intervento di cui al punto e) dovranno essere acquistati dall'operatore economico presso l'azienda Agricola "Mezzi" – Casale Monferrato - "Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" quale unico fornitore di materiale autoctono ai sensi del D.Lgs. 386/03, selezionato a livello nazionale.

Le talee di salice bianco di cui al punto e) dovranno essere reperite dall'operatore economico all'interno dei materiali di base iscritti nel Registro regionale del MdB di cui alla D.D. n. 40 del 1° febbraio 2021, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

Le talee di salice bianco dovranno essere esenti da malattie, attacchi di parassiti, virus, ecc., dritte, legnose, di dimensioni adeguate. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento; se fosse necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservare il materiale in acqua o in celle frigo.

Il materiale necessario per l'impianto, il concime, le micorrize, gli idroretentori e l'acqua per l'irrigazione, all'impianto e di soccorso, sono a carico dell'operatore economico.

Articolo 6. Cure e manutenzione dell'imboschimento e della fascia tampone

Le cure colturali devono essere ripetute, ove non diversamente indicato, nei 3 anni successivi all'impianto e comportano:

- a) controllo meccanico della vegetazione avventizia e del poligono del Giappone concorrenziale lo sviluppo delle giovani piante, da eseguirsi con trincia e rifinitura con decespugliatore spalleggiato (senza danneggiare il fusto delle talee e degli astoni); i passaggi, comunque non inferiori a 2 per anno, saranno concordati con la stazione appaltante in numero e tempistiche adeguati a contenere il poligono entro altezze tali da permettere lo sviluppo ottimale delle piante;
- b) risarcimento delle fallanze eccedenti il 10%;
- c) eventuali irrigazioni di soccorso in funzione dell'andamento meteorologico, concordati con la stazione appaltante.

Articolo 7 - Danni e controlli

Per i rifornimenti dei mezzi impiegati per la realizzazione delle attività è necessario munirsi di taniche apposite, con tappi anti sversamento.

La stazione appaltante, a propria discrezione, effettuerà sopralluoghi al fine di verificare efficienza ed efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi del presente Capitolato nonché il rispetto delle modalità esecutive e delle tempistiche; nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, la stazione appaltante potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento delle attività contrattuali.

Nei casi più gravi e/o reiterati, la stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto a spese dell'operatore economico.

Articolo 8 - Durata del cantiere

Il servizio sarà attivato subito dopo la sua aggiudicazione, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- predisposizione dell'area alla messa a dimora di talee e astoni di salice e pioppo (sistemazione del terreno, trinciatura residui vegetali, rimozione di eventuali rifiuti, conferimento degli stessi al centro di raccolta ecc.) entro il **15 aprile 2021**;
- messa a dimora di astoni di pioppo entro il **30 aprile 2021**;
- messa a dimora delle talee di salice entro il **28 febbraio 2022**;
- cure colturali all'impianto per i tre anni successivi, fino al termine della **stagione vegetativa del 2023** per gli astoni di pioppo e fino al **2024** per le talee di salice bianco.

Il servizio dovrà essere completato entro il **31 ottobre 2024**.

Articolo 9 - Causa di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti stesse.

L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato, a cura della parte che intende avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, all'altra parte a mezzo di e-mail o chiamata telefonica nel minor tempo possibile.

Resta inoltre convenuto che eventi come le avverse condizioni atmosferiche, che rivestono carattere di eccezionalità o che impediscano il regolare svolgimento del servizio o pregiudichino l'efficacia dell'intervento, costituiranno causa di forza maggiore se opportunamente e tempestivamente segnalati alla stazione appaltante.

In ogni caso, qualora la prestazione sia ritardata da un evento di forza maggiore, l'operatore economico è tenuto ad adoperarsi, per quanto ragionevolmente possibile, per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

Qualora l'interruzione del servizio di miglioramento forestale fosse definitiva la stazione appaltante dovrà all'operatore economico solo il compenso relativo alla superficie percorsa/impiantata.

Articolo 10 - Assicurazione

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto, l'operatore economico è tenuto, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone e animali, alle cose di proprietà Pubblica e Privata, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati.

L'operatore economico dovrà fornire alla stazione appaltante copia autenticata della polizza assicurativa, prima dell'inizio del servizio. Tale polizza unitamente al presente Capitolato, formerà parte integrante del contratto.

Articolo 11 - Danni di forza maggiore

All'operatore economico non sarà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Articolo 12 - Responsabilità

Sarà obbligo dell'operatore economico adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi (beni mobili ed immobili, pubblici e privati, persone ed animali), ricadrà pertanto sull'operatore economico che dovrà rispondere in sede civile e penale, restando sollevata la stazione appaltante.

Articolo 13 - Risoluzione contrattuale e amministrativa

La stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto se l'operatore economico si rendesse colpevole di frode o negligenza o comunque contravvenga agli obblighi e alle clausole contrattuali.